

XIX legislatura

A.S. 897:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Ottobre 2023

n. 86



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 897: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL86, ottobre 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO PENALE.....	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di intercettazioni</i>)	1
Articolo 2 (<i>Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni nonché modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni</i>)	3
Articolo 2-bis (<i>Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza</i>).....	9
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE.....	10
Articolo 3 (<i>Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni</i>)	10
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DI MAGISTRATURA E DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.....	12
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura</i>)	12
Articolo 5 (<i>Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dirigenziali dei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penitenziario minorile</i>)	13
Articolo 5-bis (<i>Disposizioni urgenti in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria</i>).....	15
CAPO IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI REATI IN MATERIA AMBIENTALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE.....	17
Articolo 6 (<i>Modifiche all'articolo agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter del codice penale</i>)	17
Articolo 6-bis (<i>Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157</i>).....	18
Articolo 6-ter (<i>Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</i>)	18
CAPO V DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALLE ALTRE DIPENDENZE PATOLOGICHE	19
Articolo 7 (<i>Destinazione della quota Irpef dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento</i>)	19
Articolo 8 (<i>Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>)	20
CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISOLAMENTO, AUTOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA	21
Articolo 9 (<i>Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2</i>)	21
CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	22
Articolo 10 (<i>Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura</i>)	22
CAPO VIII DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	27

Articolo 11 (<i>Trattenimento in servizio di dirigenti pubblici</i>).....	27
CAPO IX DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	29
Articolo 12 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	29

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO PENALE

Articolo 1 (Disposizioni in materia di intercettazioni)

L'articolo reca disposizioni di disciplina speciale in materia di intercettazioni, prevedendosi che le condizioni meno stringenti già previste per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse in tema di criminalità organizzata, si applichino anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

In particolare, il comma 1 dispone che la disciplina derogatoria in materia di intercettazioni dettata dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (conv. legge n. 203 del 1991) si applica anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.) e sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano) o per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (associazioni di tipo mafioso)..

Il comma 2 prevede che la disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 267 c.p.p. nella parte in cui disciplina le intercettazioni mediante uso del captatore informatico. In particolare, si modifica la disciplina del decreto autorizzativo di intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico, prevedendo che in esso debbano essere esposte con "autonoma valutazione" le specifiche ragioni che rendono necessaria "in concreto" tale modalità per lo svolgimento delle indagini.

Il comma 2-*ter*, anch'esso inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, aggiorna alle lettere a) e b) l'articolo 268 c.p.p. in materia di modalità esecutive delle intercettazioni. In particolare, la lettera a) aggiorna il comma 2 dell'articolo, limitando la trascrizione nel verbale "soltanto" al contenuto delle intercettazioni, rilevante per le indagini, anche a favore dell'indagato. Si precisa inoltre che il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non può essere trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne può essere riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria. In questi casi nelle annotazioni della PG deve essere apposta la dicitura "La conversazione omessa non è utile alle indagini". La lettera b) modifica il comma 2-*bis* dell'articolo, prescrivendo al PM di dare indicazione e di vigilare sull'attività dell'ufficiale di polizia giudiziaria affinché i verbali vengano redatti in conformità alle prescrizioni del comma 2, come modificato, e che in essi non vengano riportati fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori.

Il comma 2-*quater*, pure inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura interviene invece sull'articolo 270 c.p.p. in materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in un procedimento "diverso". In particolare, ripristinando il testo vigente prima del decreto-legge n. 161 del 2019 esclude, se si procede per un delitto per il quale l'art. 266 c.p.p., l'uso dei risultati delle intercettazioni già acquisiti nell'ambito delle indagini per un diverso delitto. Pertanto i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali l'intercettazione è stata disposta, soltanto se questi risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Il comma 2-*quinqües* stabilisce che la modifica apportata all'articolo 270 troverà applicazione con riguardo ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

La RT evidenzia che con il comma 1 s'intende rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto riguardo ad alcuni delitti, consumati o tentati, di particolare gravità e rilevanza che sono compiuti attraverso attività organizzate quali quelli di cui articolo 452-*quaterdecies* ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti") e il 630 ("Sequestro di persona a scopo di estorsione") del codice penale ovvero altri delitti commessi con finalità di terrorismo avvalendosi delle organizzazioni di cui all'articolo 416-*bis* c.p. ("Associazione di tipo mafioso anche straniera"), prevedendo l'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 152 del 1991, che disciplina le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni per altrettanti delitti di criminalità organizzata.

Segnala che nelle fattispecie delittuose elencate al comma 1, si prevede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione già stabilita per reati della stessa specie di particolare gravità, allineando la procedura d'urgenza fra la richiesta del pubblico ministero e l'autorizzazione del giudice.

In merito al comma 2, afferma che ivi si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Assicura che la disposizione ha natura procedurale e precettiva e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti di natura istituzionale, che per tali reati vengono già ordinariamente espletati, sebbene soggetti ad una procedura con tempistiche maggiori, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibile a legislazione vigente.

Le integrazioni di cui ai commi 2-*bis*-2-*quinqües* inserite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si formulano osservazioni sui commi 1-2, alla luce di quanto affermato dalla RT per cui trattasi di adempimenti di natura istituzionale, che per i reati oggetto delle norme verrebbero già ordinariamente espletati, sia pure con tempistiche maggiori e che potranno pertanto essere fronteggiati con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibile a legislazione vigente.

Con riferimento alle integrazioni apportate nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, pur ritenendosi perlopiù di tenore ordinamentale le disposizioni ivi previste, sembrerebbe comunque necessaria l'acquisizione di circostanziate rassicurazioni in

merito alla capacità di svolgere i compiti di cui al comma 2-ter, lettera b), con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibile a legislazione vigente.

Articolo 2

(Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni nonché modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni)

Il comma 1 prevede che al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.

Il comma 2 dispone che con apposito decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in conversione e quindi entro il 10 ottobre 2023, si provvede alla definizione dei requisiti tecnici essenziali per assicurare una migliore capacità tecnologica e un più elevato livello di sicurezza e interoperabilità dei sistemi.

Il comma 3 prevede che con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, siano definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurano l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture digitali interdistrettuali e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.

Il comma 4 precisa che i requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi restando il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in "chiaro".

Il comma 5 prevede che con un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture digitali interdistrettuali, previo accertamento della loro piena funzionalità, dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, c.p.p. e 89-bis delle disp. Att.c.p.p..

Il comma 6 dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto con il quale è disposta l'attivazione dell'archivio presso le istituende infrastrutture, è autorizzata la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. Anche in questo caso è prevista l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione dei tempi, delle modalità e dei requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento. È stabilito che le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica.

Il comma 7 precisa che le attività di cui all'articolo 89-bis delle disp.att.c.p.p. di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (di regolamentazione dell'archivio delle intercettazioni), sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione.

Il comma 8 prevede che le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 saranno effettuate mediante le istituende infrastrutture digitali.

Il comma 9 disciplina il procedimento di adozione dei decreti ministeriali previsti dalla disposizione in commento. È stabilito che tali decreti sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri è espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.

Il comma 9-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura introduce il nuovo comma 3-*bis* all'art. 168-*bis* del T.U. in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), in cui si prevede che nel foglio notizie di cui all'art. 280 del medesimo decreto sia annotato l'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazioni.

Il comma 10 reca la copertura finanziaria dell'articolo, prevedendo per l'attuazione delle disposizioni una autorizzazione di spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, per cui si provvede:

- alla lettera a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

- alla lettera b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 11 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT riferisce che la disposizione in esame interviene in materia di conservazione integrale dei verbali e delle registrazioni relativi alle attività di intercettazione mediante l'istituzione di apposite infrastrutture digitali interdistrettuali - con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro il 1° marzo 2024 - in luogo dell'apposito archivio digitale localizzato presso ogni singola procura, al fine di garantire più elevati ed uniformi livelli di sicurezza, un costante aggiornamento tecnologico adeguato alla delicatezza della materia, ma anche una gestione dell'attività delle intercettazioni che risulti maggiormente efficiente, economica e capace di garantire un congruo risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle predette attività.

Ciò comporterà quindi una nuova forma di localizzazione dell'archivio digitale attraverso un percorso più organizzato e con un più elevato livello di sicurezza.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi si prevede che con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le infrastrutture digitali e vengono definiti i requisiti tecnico-informatico delle stesse.

Con successivo decreto da adottarsi entro 90 gg dall'entrata in vigore del presente decreto vengono definiti i requisiti tecnici per la gestione dei dati, nonché la disciplina relativa al collegamento telematico.

Ancora da un punto di vista gestionale si procederà alla migrazione dei dati conservati dalle singole procure della Repubblica sotto il coordinamento della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Restano comunque in carico al Ministero stesso le attività di allestimento e manutenzione delle infrastrutture digitali di cui sopra, segnalando comunque l'impossibilità di accesso ai dati coperti da segreto istruttorio.

Si rappresenta infine che le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali cui al comma 1.

In relazione agli interventi descritti sopra, evidenzia che sono in corso di perfezionamento una serie di attività collegate a nuovi progetti di gestione documentale e per i sistemi d'intercettazione ADI, come risulta dalla dettagliata analisi operata dal Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia sullo stato delle infrastrutture ICT del Ministero e delle connesse attività di manutenzione e gestione operativa soprattutto con riferimento ad aspetti legati alla sicurezza informatica, che richiedono un sostenuto intervento in termini di investimenti strutturali.

Rappresenta infatti che il predetto Dipartimento ha richiesto un *assessment* sullo stato delle infrastrutture digitali del Ministero volto a identificare le misure necessarie per aumentare l'efficienza del processo di archiviazione dei dati ed in particolare con riferimento ai dati delle intercettazioni.

Al riguardo fa presente che l'attuale sistema di archiviazione delle intercettazioni (ADI) presenta notevoli problematiche dovute all'architettura di sistema frammentata in singole installazioni una su ciascuna delle 140 Procure, e, in taluni casi, l'aggiunta di installazioni per Minori, Ordinaria e Procura Generale ed Europea (EPPO), ciascuna installazione separata tra di loro, ed in cui è presente l'intera infrastruttura del servizio, compreso il sistema di *storage* dei dati e quello di *backup*.

Per superare le ben note limitazioni e criticità dell'attuale sistema, è in corso di realizzazione la completa reingegnerizzazione del sistema di archiviazione dei dati relativi alle intercettazioni ADI, che vede l'impiego di tecnologie più aggiornate e sicure, e basato su di un nuovo modello architetturale.

Tale nuovo modello prevede un archivio unico nazionale, composto fisicamente da sistemi distribuiti presso le varie sale *server* nazionali del Ministero, tale da garantire, in modo segregato e sicuro, l'accesso da parte degli aventi diritto di ciascuna procura ai dati di rispettiva competenza, in modo indipendente e riservato.

Un corretto percorso di trasformazione digitale comporta altresì la necessità di dotarsi di una infrastruttura di rete e una connettività adeguata alle esigenze degli utenti e alle continue evoluzioni tecnologiche, come evidenzia anche l'attivazione di molteplici progetti sulla portabilità della fibra ottica in tutte le sedi DOG, DAP, DGMC, sulla realizzazione di una rete dedicata per le sale *server* (cd. "rete magliata"), sul raddoppio della banda, ed altri interventi afferenti a tale ambito.

Gli investimenti finalizzati a supportare gli obiettivi di digitalizzazione per il settore giustizia soprattutto alla luce degli interventi normativi che sono tesi a realizzare quel processo di miglioramento della qualità del servizio giustizia impongono disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

Nei prospetti che seguono sono riportati i costi relativi alle reti e cablaggi, ai server e agli strumenti digitali e ai nuovi modelli operativi indispensabili per realizzare le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni.

1) Reti e cablaggi

Per far fronte al rifacimento delle reti degli uffici, per tutto il settore giustizia, anche penitenziario e minorile, volto fronteggiare il considerevole aumento di richiesta di banda per il flusso di dati, nonché al progetto per avere una connessione in fibra ad alta velocità tra le quattro sedi nazionali di Roma, Milano, Napoli e Palermo si riportano i costi per la sistemazione e implementazione delle reti e dei cablaggi di molti edifici:

2023	2024	2025
10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €

2) Impiantistica sala server e certificazione

In materia di impiantistica sala server e certificazione, si prevede di realizzare un progetto di razionalizzazione, consolidamento, potenziamento e messa in sicurezza delle stesse, per renderle adeguate agli *standard* normativi imposti alla Pubblica Amministrazione.

A tal fine, nel corso degli ultimi anni è stato avviato un importante e strutturato lavoro di analisi di dettaglio dello stato delle infrastrutture fisiche (mura, accessi fisici, dislocazione spazi, ecc.) e degli impianti (condizionamento, elettrico, antincendio, ecc.) di tutte le sale server, con l'obiettivo di avviare il percorso di adeguamento e certificazione delle sale server nazionali, centrali e distrettuali (per il tempo del loro consolidamento in quelle nazionali) agli standard richiesti dalla normativa vigente.

Per far fronte alle esigenze sopra citate, derivanti dalle recenti evoluzioni normative, si riporta la stima dei costi che si prevede di sostenere:

2023	2024	2025
13.000.000,00 €	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €

3) Strumenti digitali e nuovi modelli operativi

Il progetto mira a definire nuovi processi e strumenti digitali e a introdurre innovati modelli operativi che facilitino la gestione esecutiva della trasformazione digitale, il cui costo viene di seguito rappresentato:

2023	2024	2025
20.000.000,00 €	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €

Inoltre, è prevista una spesa per la gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023.

Pertanto, alla luce delle informazioni sopra riportate, gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo sono riassunti nella successiva tabella riepilogativa:

Int. di digitalizzazione	2023	2024	2025	2026 e a regime
Reti e cablaggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Impiantistica sale server e certificazione	13.000.000	15.000.000	15.000.000	
Strumenti digitali e nuovi modelli operativi	20.000.000	25.000.000	25.000.000	
Totale investimenti	43.000.000	50.000.000	50.000.000	
Gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Totale	46.000.000	53.000.000	53.000.000	3.000.000

Dall'analisi del contesto tecnico rappresentato sopra si ritiene che, per far fronte alle esigenze relative all'istituzione di apposite infrastrutture digitali interdistrettuali, occorra investire ulteriori risorse, le quali ammontano in via prudenziale a circa 43.000.000 di euro per l'anno 2023 e 50.000.000 di euro per gli anni 2024-2025. A queste vanno aggiunte le spese per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata che ammontano in via prudenziale a 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023.

Pertanto, si prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede:

- a) quanto ad euro 43 milioni per l'anno 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
- b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti e in conto capitale, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
10		Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni - spese per investimenti	s	k	43	50	50		43	50	50		43	50	50	
		Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni- spese per gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata	S	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	a)	Riduzione Tabella B Ministero della giustizia	s	k	-43	-50	-50		-43	-50	-50		-43	-50	-50	
	b)	Riduzione Tabella A Ministero della giustizia	S	C	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, quanto alle autorizzazioni di spesa predisposte pari a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, posto che la RT fornisce una sintetica illustrazione dei fabbisogni di spesa previsti per le annualità 2023/2025, con specifico riferimento alla creazione e all'avvio della infrastruttura - a titolo di: 1) Reti e cablaggi; 2) Impiantistica sale *server* e certificazione; 3) Strumenti digitali e nuovi modelli operativi -, considerando le rassicurazioni acquisite dal Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹, si prende atto che la relativa spesa si concluderà entro i primi mesi del 2025.

Comunque, richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, andrebbero richiesti i parametri considerati nella quantificazione degli oneri previsti in relazione alla creazione e all'avvio della infrastruttura digitale così come in relazione ai fabbisogni di spesa previsti per la gestione e la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica. Potrebbero essere utili, ad esempio, chiarimenti sul progetto menzionato

¹ A tale proposito, nella nota di risposte del Governo depositata presso la V Commissione della Camera dei Deputati, si legge che la ripartizione temporale "è stata prevista prudenzialmente tenendo conto della progressività degli interventi strutturali, che consentiranno già a decorrere dal 28 febbraio 2025 di garantire la funzionalità della nuova architettura, destinando le risorse per investimenti stanziati nel 2025 ad ulteriori interventi di potenziamento e implementazione di cablaggi, impiantistica e strumenti digitali, in modo tale da assicurare il pieno funzionamento nel corso del tempo delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni senza la richiesta di ulteriori risorse aggiuntive, fatte salve le risorse stanziati a regime, quantificate in 3 milioni di euro all'anno, per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 settembre 2023, pagina 67.

dalla RT per avere connessione in fibra ad alta velocità nelle quattro sedi di Roma, Milano, Napoli e Palermo.

Articolo 2-bis
(Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, reca numerosi interventi normativi volti ad implementare il contrasto alla criminalità informatica e ad aumentare la cybersicurezza. In tal senso, vengono integrati i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevedendosi, da un lato, l'obbligo per l'Agenzia di trasmettere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri sui reati informatici, nonché un obbligo di collaborazione con l'Agenzia dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. Le modifiche specificano anche che la mancata collaborazione è valutata ai fini dell'applicazione di sanzioni (commi 1 e 2).

Sono estesi i poteri e le prerogative conferiti al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p., anche ai procedimenti riguardanti taluni gravi delitti di criminalità informatica (commi 3, 4, lettere b) e c), 5 e 6).

Sono altresì apportate modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. Le modifiche riguardano le operazioni sotto copertura e sono finalizzate ad ampliare il perimetro di non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che si occupano di contrasto al terrorismo che, al fine di acquisire elementi di prova, compiono atti di "pirateria informatica" e a includere tra gli ufficiali autorizzati a compiere operazioni sotto copertura gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione (comma 4).

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le norme in esame prevedono specifici obblighi a carico dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di trasmissione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati e delle informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri sui reati informatici, nonché un obbligo di collaborazione con l'Agenzia dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici (commi 1 e 2), prevedendo la contestuale estensione dei poteri e delle prerogative conferiti al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p., anche ai procedimenti riguardanti taluni gravi delitti di criminalità informatica, andrebbero richieste conferme in merito alla effettiva possibilità che i citati organismi possano dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni in esame, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali per essi già previste ai sensi della legislazione vigente.

Sul punto, appare senz'altro meritevole di uno specifico approfondimento per i profili d'interesse quanto stabilito dal comma 3, lettere c) e d), laddove si prevede l'ampliamento degli obblighi di trasmissione e notifica da parte dagli organismi

inquirenti “senza ritardo” al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, relativamente ai procedimenti relativi alle rogatorie internazionali, previsti in ordine ai delitti informatici indicati dal comma 4-*bis*.

Analoghe informazioni in ordine alla neutralità delle norme andrebbero richieste in merito a quanto stabilito dal comma 4, lettera *a*), in relazione alla prevista inclusione, tra gli ufficiali autorizzati a compiere operazioni “sotto copertura”, anche degli ufficiali di polizia giudiziaria dell’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione che si occupano di contrastare i reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate, di cui andrebbero valutati gli ipotizzabili specifici fabbisogni di formazione, trattandosi di attività ad oggi non previste per tale personale.

Ad ogni modo, in linea di massima, stante il carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame, che risultano finalizzate a rendere più efficace l’azione di enti o dipendenti pubblici già impegnati nel contrasto alla criminalità informatica e nella tutela della cybersicurezza, si rinvia all’articolo 12.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Articolo 3

(Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)

L’articolo prevede che, fino al 30 dicembre 2024, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, il giudice abbia la facoltà di delegare taluni specifici adempimenti, tra cui l’audizione delle parti e l’ascolto del minore, ad un giudice onorario.

È altresì previsto che il giudice onorario cui sia stato delegato l’ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria compone il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.

La RT conferma che la disposizione prevede che, fino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 473-*bis*.1 del Codice di procedura civile, il giudice, con provvedimento motivato, può delegare a un giudice onorario (GOM) specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, compresi l’audizione delle parti e l’ascolto del minore, secondo le modalità e sulle circostanze puntualmente indicate dal giudice relatore e che gli stessi fanno parte del collegio chiamato a decidere sull’adozione dei provvedimenti temporanei. Non possono essere delegate ai GOM l’udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all’esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Rileva che la presente modifica ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa a consentire la graduale attuazione dei principi di delega previsti dall’articolo 1, comma 23, lettera c) della legge

26 novembre 2021, n. 206, nonché le previsioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Evidenzia che l'invarianza finanziaria è supportata dal fatto che non sono stati ascritti effetti di risparmio alla norma che esclude la facoltà di delegare ai giudici onorari l'ascolto dei minorenni di cui al citato articolo 1, comma 23, lettera c) della legge 26 novembre 2021, n. 206.

Si segnala, inoltre, che l'attività delegata ai GOM ha effetti positivi in quanto è tesa ad accelerare le attività processuali e contribuisce allo smaltimento dell'arretrato giudiziario in materia di persone, minorenni e famiglie senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l'indennità a costoro corrisposta rimane immutata in ragione dell'invarianza della funzione giudiziaria svolta senza alcun ampliamento delle casistiche attualmente previste, trattandosi di delega per attività istruttorie che i medesimi già svolgevano in seno al tribunale e che con la riforma del processo civile sono state demandate all'organo monocratico.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione in esame prefigura un fabbisogno di lavoro aggiuntivo per i giudici onorari della giustizia minorile (G.O.M.), andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'adeguatezza della relativa dotazione organica di tali giudici, relativamente al contingente ad oggi in servizio, nonché in merito all'adeguatezza della dotazione strumentale nella loro disponibilità².

² Sul punto, si segnala che la stessa r.i. evidenzia che la disposizione intende, in via transitoria, responsabilizzare i giudici minorili, dotati di peculiare specializzazione nella materia di cui si discute, per valutare caso per caso l'eventuale sussistenza di ragioni che consiglino di demandare al giudice onorario minorile – professionista fornito di particolare preparazione nelle materie della psicologia minorile, della neuropsichiatria infantile o dell'assistenza sociale – l'ascolto del minore o gli altri adempimenti istruttori, ovvero se si rientri nel caso ordinario, nel quale il giudice togato provvede personalmente, eventualmente con l'assistenza di un esperto. Non si tratta, dunque, di conferire una delega "in bianco" al giudice onorario: la norma prevede che il giudice togato debba mantenere la direzione del procedimento, al fine di assicurare che questo si svolga sempre nel pieno rispetto dei principi costituzionali del contraddittorio e del diritto di difesa. I procedimenti *de potestate*, infatti, sono sì volti a perseguire il *best interest* del minore, ma al tempo stesso sono destinati ad incidere, a volte anche in modo particolarmente significativo, su diritti personalissimi dei genitori. La norma prevede perciò di consentire al giudice relatore di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, ma secondo le modalità e sulle circostanze da lui puntualmente indicate, motivando sul punto.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DI MAGISTRATURA E DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Articolo 4

(Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura)

L'articolo modifica la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati (art. 26-*bis* d.lgs. n. 26/2006), prevedendo che il materiale documentale relativo ai corsi di formazione sia inviato al CSM anche in riferimento all'attribuzione di incarichi semidirettivi e non solo di quelli direttivi; modificando il termine di decorrenza dal quale calcolare a ritroso il periodo di cinque anni in cui maturare il requisito della partecipazione al corso ed escludendo dall'obbligo di partecipazione al corso i magistrati che nel medesimo periodo (o per parte di esso) abbiano già svolto incarichi direttivi o semidirettivi.

Il comma 1-*bis* inserito nel corso dell'esame in prima lettura prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino anche alle procedure bandite a decorrere dal 21 giugno 20022 e non ancora concluse.

La RT ribadisce che con la disposizione s'interviene sul decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e in particolare sull'articolo 26-*bis* e sulla rubrica del Capo II-*bis* del titolo III. In particolare, si prevede l'inserimento al comma 3 della parola "semidirettivo", così rappresentando che gli elementi di valutazione, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-*bis*, comunicate dal Consiglio superiore della magistratura, sono rilevanti per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo e semidirettivo.

Si procede inoltre alla sostituzione del comma 5, prevedendo che possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso, mentre sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni.

Evidenzia che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e organizzativa e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese a garantire l'accesso alla formazione da parte dei magistrati per partecipare al concorso per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, attraverso una modulazione dell'attività formativa di cui è responsabile lo stesso candidato. L'ulteriore previsione relativa all'esonero della formazione da parte dei magistrati che hanno svolto le funzioni direttive e semidirettive con valutazione positiva facilita l'accesso ai percorsi formativi da parte di coloro che intendono presentare domanda per il posto direttivo e semidirettivo che risulta scoperto, realizzando così forme di semplificazione amministrativa.

Rappresenta inoltre che le attività formative del personale di magistratura sono assicurate dalla Scuola superiore della magistratura, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio della stessa.

Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

Articolo 5

(Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dirigenziali dei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penitenziario minorile)

L'articolo, modificato in sede referente nel corso della prima lettura, reca una disciplina transitoria, in vigore sino al 31 marzo 2033, per cui, in deroga alla disciplina generale, gli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM) possono d'ora innanzi essere conferiti ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi. Inoltre, si prevede, per la medesima durata, che ai dirigenti penitenziari dell'esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non ancora in possesso dell'anzianità prevista, possa essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore.

Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, abroga il comma 1-*bis*, dell'art. 3 del DL 146/2013, che già prevedeva, sino al 31 dicembre 2023, una disposizione in parte sovrapponibile a quella recata dall'articolo in esame.

La RT evidenzia che la disposizione in esame, dettata da un'esigenza temporanea, ha un'efficacia transitoria ed è diretta ad assicurare il conferimento di incarichi superiori di dirigente di esecuzione penale esterna e di dirigente di istituto penale per i minorenni, ai dirigenti penitenziari appartenenti al ruolo di istituto penitenziario che si trovino in possesso dei requisiti di anzianità elencati all'articolo 7 del D. Lgs. 63 del 2006, anche a titolo di reggenza fino al 31 marzo 2033.

Rileva che tale termine, infatti, è coerente con la maturazione del requisito previsto dalla legge (9 anni e 6 mesi) per i dirigenti che prenderanno servizio nel mese di ottobre del presente anno. Si evidenzia che nel caso di reggenza degli uffici EPE e IPM non sono dovute alcune indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico in godimento. Nel caso di titolarità di incarico EPE da parte del dirigente penitenziario appartenente al ruolo di istituto penitenziario, si rappresenta che allo stesso sarà attribuita l'indennità prevista per il suddetto incarico, in sostituzione di quella già attribuita per il precedente, non potendo corrispondersi una doppia indennità al medesimo dirigente per tale incarico. Ciò posto si evidenzia che nel caso di reggenza

degli incarichi in esame non sussistono di fatto effetti di duplicazione dell'indennità atteso quanto già detto poco sopra, assicurando quindi l'invarianza della spesa.

Ai dirigenti penitenziari appartenenti ai ruoli dell'esecuzione penale esterna e di istituto minorile che non abbiano i requisiti citati al predetto art. 7 del decreto sopra menzionato potrà invece essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati, fino al termine previsto al comma 1 del presente articolo (31 marzo 2033). Si segnala, inoltre, che la possibilità di ricoprire incarichi di direttore aggiunto per i dirigenti penitenziari è già prevista dalla tabella allegata al D.lgs. 63 del 2006.

Segnala che l'intervento è di natura ordinamentale e non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di preservare i profili conseguiti per anzianità dai dirigenti penitenziari, al fine di ricoprire incarichi "superiori" presso le articolazioni periferiche del Dipartimento per la giustizia minorile, senza creare distinte discipline all'interno dell'ordinamento della dirigenza dell'amministrazione penitenziaria. Si rappresenta, altresì, che la disposizione è inserita come norma transitoria che non modifica la disciplina del decreto legislativo n. 63 del 2006.

Rileva, infine, che non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica in virtù del fatto che il trattamento stipendiale già in godimento, legato all'anzianità di servizio, non subirà modificazioni.

Inoltre, con riferimento all'indennità annua lorda aggiuntiva fissata dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, per il conferimento degli incarichi superiori relativamente ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile ai dirigenti penitenziari appartenenti al ruolo di istituto penitenziario, rappresenta che la quantificazione inserita nel citato articolo 14 ha tenuto conto in via prudenziale di tutti i posti disponibili riferiti ad incarichi superiori presso le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia e pertanto l'eventuale attribuzione di tale indennità integrativa risulta già conteggiata fra quelle per cui è stata operata la stima ed inserita specifica autorizzazione di spesa.

Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in sede referente, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, posto che nel caso di "reggenza" degli uffici EPE e IPM non sono dovute alcune indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico in godimento e che nel caso di titolarità di incarico EPE da parte del dirigente penitenziario appartenente al ruolo di istituto penitenziario, allo stesso sarà attribuita l'indennità prevista per il suddetto incarico, in sostituzione di quella già attribuita per il precedente, non potendo corrisponderci una doppia indennità al

medesimo dirigente per tale incarico, assicurandosi quindi l'invarianza della spesa, non ci sono particolari osservazioni.

Non di meno, prendendo atto di quanto riferito dalla RT in merito alla neutralità finanziaria della disposizione, appare opportuno acquisire informazioni volte ad escludere che tale disposizione possa determinare un'alterazione dell'assetto organico del ruolo dei dirigenti d'istituto penitenziario minorile che sia tale da incidere sulla funzionalità delle strutture dell'amministrazione penitenziaria³, in considerazione delle carenze nella dotazione organica del ruolo dirigenziale presente negli istituti minorili⁴.

Sul comma 2, alla luce degli elementi di conferma prodotti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura a dimostrazione della neutralità del conferimento dell'incarico di direttore aggiunto nelle strutture individuate come sede di incarico superiore, circa l'assenza di specifici oneri retributivi e/o indennitari connessi all'esercizio di tale incarico⁵, nulla da osservare.

Articolo 5-bis

(Disposizioni urgenti in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, prevede al comma 1 l'incremento da 45 a 70 dei posti di dirigente penitenziario con incarichi "superiori", ferma restando la vigente dotazione organica della dirigenza penitenziaria. A tal fine modifica la tabella A allegata al D. Lgs. 63/2006 (*Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria*).

Consequentemente con decreto del Ministro della giustizia si provvede all'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016 concernente l'individuazione dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria (comma 2).

Il comma 3 reca la copertura finanziaria ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'art. 14, c. 1, lett. a, DL 75/2023, autorizzando la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dall'anno 2024, da coprire mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte

³ Sul punto, nella nota di risposta depositata in V Commissione durante l'esame svoltosi in prima lettura presso la Camera, il Governo ha riferito che "la disposizione consente la possibilità di conferire ai dirigenti penitenziari in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi, incarichi dirigenziali superiori presso UEPE e IPM, ha efficacia transitoria e non comporta alterazioni dell'assetto organico del ruolo dei dirigenti d'istituto penitenziario tale da incidere sulla funzionalità delle strutture dell'amministrazione penitenziaria, anche in ragione del numero esiguo di ipotesi e trattandosi di un istituto già sperimentato in passato". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 settembre 2023, pagine 67-68.

⁴ Ministero della giustizia, inaugurazione anno giudiziario 2023, sintesi della Relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2022, pagina 133.

⁵ A tale proposito, il Governo si è limitato a confermare, nel corso dell'esame in V commissione durante la prima lettura, che "non si prevedono ulteriori oneri per effetti retributivi o indennità connesse al conferimento dell'incarico di direttore aggiunto nelle strutture individuate come sede di incarico superiore, considerato che l'interessato manterrà il trattamento economico dirigenziale già in godimento, senza l'attribuzione della speciale indennità aggiuntiva prevista per gli incarichi di direzione nell'ambito degli istituti penitenziari per adulti e per minorenni e per gli Uffici di esecuzione penale esterna dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.112." precisando che "la predetta indennità aggiuntiva, nelle diverse misure previste dalla citata legge, è stata considerata per tutti i posti di direzione presso le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia e in tal senso parametrata la specifica autorizzazione di spesa". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 settembre 2023.

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in Commissione referente, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura, ha chiarito che l'ammontare degli oneri derivanti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge in esame, che incrementa di 25 unità il numero complessivo di incarichi superiori conferibili ai dirigenti di istituto penitenziario nell'ambito del relativo ruolo, è stato quantificato considerando esclusivamente il riconoscimento a ciascun interessato di un importo pari a 2.500,07 euro annui, corrispondente alla differenza tra l'indennità spettante ai titolari di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore e quella riferita all'esercizio della funzione di direzione di istituto di primo livello, non essendo configurabili ulteriori oneri retributivi o indennitari connessi all'incremento del numero di incarichi superiori conferibili. Ha precisato, altresì, che il conferimento degli incarichi di cui al medesimo articolo 5-*bis* avrà luogo a partire dal mese di dicembre 2023 e che, pertanto, gli oneri riferiti al medesimo esercizio ammontano ad un dodicesimo dell'importo annuo.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti intervenuti durante l'esame in prima lettura, che risultano riscontrabili con i dati forniti recentemente dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge 75 del 2023⁶, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, posto che il fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia reca le occorrenti disponibilità, non si formulano osservazioni.

⁶ La relazione tecnica al decreto-legge n. 75 del 2023, con riferimento all'articolo 14, comma 1, lett. a), a fronte di un numero di 45 dirigenti di istituto penitenziario con incarico superiore, stima un'indennità lordo Stato di 18.000 euro. Invece, per i dirigenti con posto di direzione di primo livello, ma senza incarico superiore, stima un'indennità lordo Stato di 15.500 euro.

CAPO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI REATI IN MATERIA AMBIENTALE E
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E
RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

Articolo 6

(Modifiche all'articolo agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter del codice penale)

L'articolo apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'art. 423-bis c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa e prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto.

In particolare, alla lettera a) si innalza la pena edittale minima per l'ipotesi di incendio doloso di foreste o zone di interfaccia urbano-rurale, da quattro anni a sei anni di reclusione; alla lettera b) si innalza la pena edittale minima per l'ipotesi di incendio colposo, prevista dal secondo comma, da uno a due anni di reclusione; alla lettera c) si inserisce un nuovo comma (quarto comma) all'art. 423-bis c.p., si prevede un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale dell'ipotesi dolosa, con un aumento di pena da un terzo alla metà, per avere commesso il fatto "con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri".

Il comma 1-bis, modificando l'art. 423-ter c.p., aggiunge quale pena accessoria alla condanna per il reato di incendio boschivo anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di 5 anni.

Il comma 1-ter elimina il riferimento al reato di incendio boschivo dall'elenco dei reati (di cui all'art. 32-quater) per cui è prevista, in via generale, la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la PA.

La RT conferma che la disposizione in esame interviene sull'articolo 423-bis c.p. prevedendo l'inasprimento della pena nel minimo edittale per i comportamenti delittuosi di cui ai commi 1 e 2. Inoltre, è inserito dopo il quarto comma un ulteriore comma con il quale si prevede un sensibile aumento di pena qualora il fatto di cui al comma 1 sia stato commesso al fine di trarre profitto per sé o altri, con abuso poteri o violazione di doveri per l'esecuzione di incarichi o l'espletamento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta agli incendi boschivi.

L'intervento ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, attesa la finalità deterrente e preventiva di un grave danno alla collettività.

I commi 1-bis e 1-ter, inseriti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura durante i lavori in Commissione, sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 6-bis
(Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura e reca la modifica dell'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, recante sanzioni penali a protezione della fauna selvatica, inserendovi al comma 1 la lettera c-bis), volta a punire le seguenti condotte poste in essere nei confronti di esemplari di orso bruno marsicano: abbattimento; cattura; detenzione. Si tratta di un reato di natura contravvenzionale, che prevede congiuntamente: l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 4.000 a 10.000 euro.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 6-ter
(Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

L'articolo è stato inserito durante la prima lettura e reca modifiche:

- al D. Lgs. 152/2006 (cd. codice dell'ambiente) al fine di trasformare in reati contravvenzionali taluni illeciti amministrativi in materia di rifiuti;
- al D. Lgs. 231/2001, allo scopo di estendere i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ai delitti di turbata libertà degli incanti e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- al codice penale, al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente.

In particolare, il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 255 (*Abbandono di rifiuti*) del D. Lgs. 152/2006, prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti, punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Il comma 2 alle lettere a) e b), apporta alcune modifiche al D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato. In particolare, la lettera a) interviene sull'art. 24 (concernente la responsabilità amministrativa da reato per indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), al fine di inserire fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.). Alla lettera b), numero 1), si interviene sull'art. 25-octies.1 (concernente la responsabilità amministrativa da reato per delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), inserendo un comma 1-bis volto a prevedere tra i reati presupposto il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), con sanzione amministrativa da 250 a 600 quote. Ai numeri 2) e 3), introducono conseguenti modifiche di coordinamento al comma 3 e alla rubrica del medesimo art. 25-octies.1.

Il comma 3, alle lettere a)-c) apporta alcune modifiche al codice penale. In particolare, la lettera a) interviene sull'art. 240-bis, primo comma, c.p. relativo ai reati che consentono, nel caso di condanna o patteggiamento, la confisca del denaro o dei beni di cui il condannato non possa giustificare la

provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito (confisca in casi particolari), al fine di aggiungere ai reati che consentono tale confisca: l'inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* c.p.); il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.); le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.).

La lettera b) modifica il secondo comma dell'art. 452-*bis*, in materia di circostanze aggravanti del delitto di inquinamento ambientale, al fine di trasformare in circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di disastro ambientale, con aumento della pena da un terzo alla metà, l'aver prodotto il disastro in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette; prevedere quale ulteriore circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo a due terzi, il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat causati, nelle aree predette, dall'inquinamento.

La lettera c) interviene sull'art. 452-*quater*, terzo comma, c.p. al fine di trasformare in circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di disastro ambientale, con aumento della pena da un terzo alla metà, l'aver prodotto il disastro in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALLE ALTRE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Articolo 7

(Destinazione della quota Irpef dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento)

L'articolo reca misure relative alla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, riferita alle scelte non espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, prevedendo che essa sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, in aggiunta a disposizioni di dettaglio in merito ai parametri di valutazione per la selezione dei progetti, alla composizione della Commissione tecnica di valutazione e alla quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento dei progetti.

In particolare, il comma 1 dell'articolo dispone che la quota parte del gettito dell'otto per mille dell'IRPEF di spettanza statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. La parte eventualmente rimanente continua ad essere ripartita in proporzione alle scelte espresse. Il comma fissa il termine per la presentazione delle relative domande entro il 31 ottobre 2023.

Il comma 2, come integrato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, rinvia ad un successivo decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 15 settembre 2023, l'individuazione: dei parametri di valutazione delle istanze riferite alla nuova tipologia di interventi "recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche"; delle modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della

Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del MEF, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. È stabilito che ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, è individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti attinenti agli interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

La RT afferma che si interviene per l'anno 2023 sulla quota attribuita alla diretta gestione statale senza indicazione della tipologia di intervento, da destinare prioritariamente al “recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”. Vengono inserite previsioni di dettaglio anche con riferimento alla scansione temporale: i parametri di valutazione per la selezione dei progetti, la composizione della commissione tecnica, la quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento dei progetti.

Pertanto, assicura che la disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 8

(Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

L'articolo reca aggiornamenti agli artt. 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo una nuova finalità di destinazione delle risorse di competenza statale, relativa ad interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Tale ulteriore finalità rientra nelle scelte effettuate dai contribuenti a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023; la ripartizione delle risorse relative alla quota a diretta gestione statale, per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

La RT certifica che la disposizione, che modifica gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a disciplinare, con maggiore precisione, la distribuzione delle risorse già esistenti nel bilancio dello Stato

derivanti dalla quota Irpef otto per mille affidata dai contribuenti alla diretta gestione statale.

La modifica normativa mira a realizzare una semplificazione amministrativa, nonché ad ampliare il ventaglio delle possibilità di scelta offerte ai contribuenti ed a garantire maggiore aderenza con le scelte degli stessi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, alla luce del tenore ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISOLAMENTO, AUTOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

Articolo 9

(Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2)

Il comma 1, intervenendo sul decreto-legge n. 52 del 2021, abrogandone l'articolo 10-ter e sopprimendo il riferimento all'articolo 10-ter, comma 2, nell'articolo 13, comma 1, elimina gli obblighi di isolamento per le persone risultate positive al SARS-CoV-2 e il regime di autosorveglianza per i contatti stretti con soggetti confermati positivi, sopprimendo altresì le disposizioni sanzionatorie relative alla violazione degli obblighi sull'autosorveglianza.

Il comma 2, modificando l'articolo 13, comma 7, del decreto-legge n. 24 del 2022, prevede che la comunicazione al Ministero della salute e all'ISS dei dati sulla situazione epidemiologica relativa al Covid-19 da parte delle regioni e delle province non avvenga più quotidianamente, bensì secondo periodicità da individuarsi con provvedimento del Ministero della salute – Direzione-generale della prevenzione sanitaria.

Inoltre, integrando la disposizione, il comma 2 prevede che il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifichi l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, quanto previsto dall'articolo 32, primo comma, della legge n. 833 del 1978, relativamente al potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

La RT afferma che il comma 1 presenta carattere meramente ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT assicura poi che l'attività di cui al comma 2 viene già svolta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e pertanto la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Articolo 10

(Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura)

L'articolo aggiorna il decreto legislativo n.300/1999 (*Riforma dell'organizzazione del Governo*), operando in due direzioni: da un lato, riordinando e aggiornando le aree funzionali del Ministero della cultura, senza mutarne le attribuzioni; dall'altro lato, modificando il modello organizzativo, attualmente incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti (che non potranno essere più di 4). Il procedimento di attuazione della riorganizzazione avverrà con DPCM da adottarsi entro il 31 dicembre 2023. La cessazione dei precedenti incarichi avverrà nel momento in cui subentreranno i nuovi dirigenti.

In particolare, al comma 1 dispone che:

- alla lettera a) l'articolo 53 è sostituito: fra le modifiche apportate alle aree funzionali si segnalano fra l'altro: la distinta indicazione, rispettivamente, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; l'espunzione del riferimento alla vigilanza sul Coni, già da tempo trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 1, comma 19, del D.L. 181/2006 e dal conseguente D.P.C.M. 4 maggio 2007; la menzione esplicita degli archivi, del diritto d'autore e delle imprese culturali e creative. Con una modifica approvata in prima lettura è stata aggiunta la vigilanza sull'Istituto del credito sportivo e culturale.

- alla lettera b) all'articolo 54, si prevede alla sostituzione del comma 1: si stabilisce che il Ministero si articola d'ora innanzi in dipartimenti in numero non superiore a 4 rideterminando il numero delle posizioni di livello dirigenziale di livello generale in numero non superiore a 32, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

Il comma 2 ha riguardo ai tempi di attuazione della riorganizzazione e alla disciplina intertemporale. Nel dettaglio, si prevede che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Il comma 3 concerne le coperture finanziarie della riorganizzazione, ivi prevedendosi che ai relativi oneri, pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede in accordo al testo mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, al fine di parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Il comma 4 modifica la legge 140 del 2022 (recante «Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi») sopprimendone l'art. 2, comma 3. Per effetto della

modifica, viene meno la previsione che rinvia a un DPCM per stabilire i criteri di assegnazione e riparto annuale del contributo economico disposto dalla legge medesima.

Il comma 5 modifica l'art. 14, comma 1, del D.L. 61/2023, prorogando di 3 mesi (dal 15 settembre al 31 dicembre 2023) il termine ultimo di efficacia dell'incremento di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale delle aree alluvionate.

Il comma 5-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in Commissione referente, con il parere favorevole del rappresentante del Governo⁷, amplia, a livello di requisiti, la platea dei soggetti esperti cui possono essere conferiti gli incarichi, di livello dirigenziale, relativi ai poli museali e agli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale. In tal senso, la norma sostituisce con un nuovo testo il secondo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 83 del 2014. La norma conferma poi quanto già previsto nel testo vigente della disposizione, ovvero che tali conferimenti vengono comunque disposti nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura.

La RT sul comma 1, lettera a), precisa che si tratta di una più puntuale ricognizione delle funzioni già svolte dal Ministero nell'attuale assetto organizzativo – finalizzata ad agevolare l'individuazione delle attribuzioni ai singoli dipartimenti – e che perciò non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 1, lettera b), rileva che ivi si prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero a base dipartimentale. I relativi oneri, indicati al comma 3, sono quantificati in 171.457,38 euro annui a decorrere dall'anno 2024, pari alla differenza, moltiplicata per le tre posizioni apicali aggiuntive – a invarianza del numero complessivo di posizioni dirigenziali generali – tra la retribuzione di un direttore generale di prima posizione retributiva e la retribuzione prevista per il Segretario generale, attualmente unica figura apicale del Ministero della cultura. Come evidenziato in maggiore dettaglio nella tabella seguente, la retribuzione massima prevista per un direttore generale di prima posizione retributiva del Ministero della cultura ammonta complessivamente a 270.786,53 euro lordo stato, mentre la retribuzione massima prevista per il Segretario generale, attualmente unica figura apicale del Ministero della cultura, ammonta complessivamente a euro 327.938,99 lordo stato. Pertanto, per ogni posizione apicale aggiuntiva la differenza massima è pari a 57.152,46.

⁷ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 21 settembre 2023, pagina 29.

Ministero della cultura												
Dirigenti I Fascia												
Trattamento economico al lordo degli oneri di legge												
Segretario generale	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale e lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022
	57.892,87	37.593,20	86.127,17	181.613,24	69.703,16	251.316,40	48.449,11	15.842,86	315.608,37	11.930,00	400,62	327.938,99
DIRIGENTE I fascia (Prima pos. retributiva)	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale e lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022
	57.892,87	37.593,20	61.815,00	157.301,07	60.372,15	217.673,22	32.301,71	10.562,66	260.537,59	9.848,32	400,62	270.786,53
Differenza singola posizione												57.152,46
Totale maggiori oneri per 3 posizioni apicali aggiuntive												171.457,38

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Il comma 2, che disciplina la fase transitoria fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ribadisce che il comma 5 provvede alla proroga di tre mesi della disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, che ha disposto l'incremento di 1 euro, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, del costo dei biglietti di ingresso, negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, per finanziare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Rileva che la maggiorazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito Fondo istituito presso il Ministero della cultura. La RT del decreto-legge n. 61 del 2023, basandosi su dati dell'anno 2022, prevedeva di introitare, nel periodo di riferimento di tre mesi, quale maggiorazione, circa € 1.400.000.

L'integrazione approvata al comma 1, lettera a) e il comma 5-bis sono al momento sprovvisti di RT.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate correnti, come segue.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	b)	Riorganizzazione in forma dipartimentale del Ministero della cultura	S	C		0,17	0,17	0,17		0,17	0,17	0,17		0,17	0,17	0,17
1	b)	Riorganizzazione in forma dipartimentale del Ministero della cultura - effetti riflessi	e	TC						0,08	0,08	0,08		0,08	0,08	0,08
3		Riduzione Tabella A Ministero della cultura	S	C		-0,17	-0,17	-0,17		-0,17	-0,17	-0,17		-0,17	-0,17	-0,17

Al riguardo, per i profili di quantificazione, relativamente alla lettera a) del comma 1, andrebbero richiesti chiarimenti in merito ai compiti di vigilanza di cui all'articolo 53, comma 1, lettera i-bis), del D.Lgs. n. 300 del 1999 (lettera aggiunta durante l'esame in prima lettura), atteso che l'esercizio di attività di controllo sull'istituto di credito sportivo e culturale presuppone la disponibilità di adeguate professionalità, di cui andrebbe confermata la presenza nell'organico del Ministero della cultura ai sensi della legislazione vigente.

Quanto alla lettera b), dal momento che la RT fornisce l'indicazione delle differenze retributive annuale lorde per le n. 3 posizioni aggiuntive di capo dipartimento (direttore generale con incarico apicale) rispetto alla legislazione vigente, ferme restando le 32 posizioni dirigenziali generali (comprehensive dei capi dipartimento) già previste, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle dotazioni organiche dirigenziali di II fascia del medesimo dicastero a fronte della nuova configurazione organizzativa e delle competenze come ridefinite dalla lettera a).

Quanto al calcolo dell'ulteriore onere previsto per l'istituzione delle n.3 unità aggiuntive di Capo dipartimento, ritenuti pienamente prudenziali i dati riportati dalla RT relativamente al maggior onere, nulla da osservare⁸.

⁸ I dati tratti dal conto annuale della R.G.S. aggiornati al 2021 indicano infatti in relazione ai dirigenti di I fascia una retribuzione "media" annua di 307.375 euro lordi (lordo Stato), di cui 65.802 euro di componenti riconducibili al trattamento economico fondamentale (Tabellare, R.I.A, I.I.S.) e 243.573 euro annui lordi "medi" di elementi riconducibili al trattamento "accessorio" (Straordinario, Indennità etc.).Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale del personale al 2021, tavole sul sito del Dipartimento.

Il comma 2, concernente la fase transitoria fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad ogni modo, dal momento che è previsto che i regolamenti di organizzazione del Ministero della cultura siano adottati entro il 31 dicembre 2023, si prende atto delle rassicurazioni ricevute nel corso dell'esame in prima lettura circa l'esclusione dell'entrata in vigore degli stessi anteriormente al 1° gennaio 2024, dal momento che soltanto un'entrata in vigore a decorrere dal 2024 consente l'assunzione dei nuovi incarichi di vertice in coerenza con il profilo temporale degli oneri e con la copertura finanziaria indicati al comma 3⁹.

Quanto al comma 3, posto che la norma dispone la compensazione del maggior onere mediante una riduzione delle risorse iscritte nei fondi speciali di parte corrente dal 2024, avvalendosi degli accantonamenti previsti per il Ministero della cultura, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere su tali stanziamenti.

Sul comma 5, riprendendo le considerazioni già formulate a suo tempo¹⁰, posto che il prospetto non mostra effetti, andrebbero richieste rassicurazioni in merito al fatto che le maggiori entrate incassate dal 15 settembre al 15 dicembre 2023 saranno destinate alla spesa attraverso la riassegnazione all'apposito Fondo istituito presso il Ministero della cultura, nel corso del medesimo anno, al fine di escludere eventuali effetti differiti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli esercizi successivi. A tale proposito, premesso che alla norma originaria e alla presente disposizione di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e pur considerando le rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹¹, si evidenzia che la spendibilità delle risorse nel corso del 2023 non appare di facile realizzazione, considerato l'ammontare delle risorse disponibili e che gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio danneggiato, di natura capitale, potrebbero richiedere tempi più ampi.

Sul comma 5-*bis*, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

⁹ Sul punto, nella nota depositata dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura emerge la conferma che "l'entrata in vigore sarà in ogni caso fissata a una data non anteriore al 1° gennaio 2024". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 settembre 2023, pagine 27-28.

¹⁰ Cfr. Nota di lettura n. 65, pag.46.

¹¹ Sul punto, nella nota depositata dal rappresentante del Governo in V Commissione si legge che "le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione saranno stabilite con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base a quanto stabilito allo stesso D.L. 01/06/2023, n. 61, comma 4.". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 settembre 2023, pagine 27-28.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Articolo 11
(Trattenimento in servizio di dirigenti pubblici)

Il comma 1 reca una norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, nei soli limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il trattenimento in servizio – oltre il limite anagrafico per il collocamento a riposo di ufficio – dei dirigenti generali titolari della direzione di dipartimenti, o di strutture corrispondenti a questi ultimi (secondo i rispettivi ordinamenti); la possibilità è posta con esclusivo riferimento ai dipartimenti o strutture che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 2 abroga una precedente norma transitoria sulla possibilità di trattenimento in servizio – norma che faceva riferimento, sempre con il termine ultimo del 31 dicembre 2026, ai soggetti in possesso di specifiche professionalità e titolari di incarichi di livello dirigenziale generale (senza distinzioni ulteriori nell'ambito delle relative strutture) –; sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali già conferiti o confermati in base alla norma abrogata – la quale era entrata in vigore il 22 giugno 2023. È stabilito che gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Il comma 3 introduce un'esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati che siano già collocati in quiescenza. In particolare, l'esclusione concerne il conferimento di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Il comma, inoltre, esplicita che resta ferma l'applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, estende a tutti gli enti locali la possibilità di prevedere riserve di posti per personale interno nell'ambito di concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale, possibilità attualmente prevista, ai sensi del decreto-legge n. 75 del 2023, per i soli comuni. A tal fine modifica l'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

La RT prevede l'applicazione dell'istituto del trattenimento in servizio, da parte di tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (quindi anche regioni, province, comuni ed altri enti ricompresi in tale ambito) alle sole posizioni dirigenziali generali dei dipartimenti – o unità corrispondenti in relazione al relativo ordinamento – che siano attuatori di progetti del PNRR (commi 1 e 2).

Certifica che la misura, consentendo il trattenimento in servizio di personale già in ruolo, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto agisce nell'ambito delle capacità assunzionali già disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 3 rileva che la norma introduce, per i soli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione, una deroga alla disposizione che vieta di conferire incarichi retribuiti ai soggetti in quiescenza, e che questi, ove conferiti a titolo gratuito, non possano superare la durata massima di un solo anno (articolo 5, comma 9, del DL n. 95 del 2012).

Evidenzia che la disposizione, tuttavia, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli incarichi di vertice degli uffici di diretta

collaborazione che, in virtù della disposizione ora possono essere conferiti anche a soggetti in quiescenza oltre la durata massima di un anno e retribuiti, trovano copertura e limite nelle risorse finanziarie che a legislazione vigente sono già assegnate ai pertinenti capitoli di spesa di ciascuna amministrazione.

Peraltro, il richiamo al rispetto del limite previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, impedisce che il cumulo del trattamento pensionistico e dell'indennità di diretta collaborazione possa comportare il superamento del tetto stipendiale fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che i conferimenti di incarichi - nei termini consentiti dalla disposizione in esame – possono essere disposti solo nei limiti delle risorse finanziarie che a legislazione vigente sono già assegnate ai pertinenti capitoli di spesa di ciascuna amministrazione, nulla da osservare.

Quanto ai profili di copertura, dal momento che per effetto delle modifiche apportate in prima lettura si è precisato che il trattenimento in servizio dovrà comunque trovare attuazione nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, nulla da osservare¹².

In relazione al comma 3, premesso che alla norma con cui viene introdotta una deroga non erano stati a suo tempo ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni in considerazione di quanto si evince dalla relazione tecnica, ossia che i suddetti conferimenti possono essere disposti solo nei limiti delle risorse finanziarie che a legislazione vigente sono già assegnate ai pertinenti capitoli di spesa di ciascuna amministrazione.

Sul comma 3-bis, per i profili di quantificazione, ritenuto che le norme si limitano ad estendere, dai comuni a tutti gli enti locali, la facoltà di prevedere una riserva di posti nei concorsi banditi per il reclutamento di personale dirigenziale senza comunque derogare ai vincoli finanziari che gravano sui medesimi enti, non ci sono osservazioni.

¹² Va evidenziato sul punto che nella nota depositata nel corso dell'esame svoltosi in V Commissione alla Camera dei Deputati, il Governo ha manifestato l'avviso della non necessità dell'introduzione della previsione che la disposizione operi nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti "in quanto il trattenimento in servizio in realtà opera su facoltà assunzionali "coperte" e non sulle ulteriori facoltà assunzionali che si dovessero rendere disponibili. Questo in relazione alla circostanza che il dirigente eventualmente "trattenuto" in servizio continua ad occupare una posizione organica prevista a legislazione vigente e dunque già "coperta" dal punto di vista finanziario". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 settembre 2023.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 12 (*Disposizioni finanziarie*)

L'articolo evidenzia che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce il contenuto della disposizione.

Al riguardo, per i profili di copertura, si ricorda che la mera apposizione di clausole di invarianza non costituisce mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce di una RT recante l'illustrazione di dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, come peraltro rilevato di recente anche dalla Corte dei Conti¹³. Restando, almeno in linea di principio, sempre preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della normativa vigente¹⁴.

¹³ Sul punto, va segnalato l'intervento della Corte dei conti sulla necessità che tali clausole debbano essere sempre accompagnate da dati completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. La stessa Corte ha infatti registrato anche nel I quadrimestre 2023 "una legislazione corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative relazioni tecniche, in riferimento anche a spese obbligatorie. La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò, a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente (si ricorda che sull'argomento delle clausole di neutralità è intervenuta la sentenza n. 82 - punti 4-6 del Considerato in diritto - del 21 febbraio u.s. della Corte costituzionale). Oltre al fatto di trattarsi di copertura non ammessa, si osserva che, in tali casi, quasi mai, infatti, la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti - attesa anche la frequente, scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente nel singolo caso - si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Ciò quando non si assiste, di fatto, come evidenziato, ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo, si altera l'ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero costituzionalmente trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio in essere."Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, gennaio -aprile 2023, depositata il 7 luglio 2023, pagine 3-4.

¹⁴ Si segnala, in proposito, che la Circolare n. 32 del Dipartimento della RGS fa espresso riferimento ad un "divieto" in tal senso. In presenza di clausole di neutralità, la Ragioneria evidenzia che la RT "dovrà riportare i dati e gli elementi che giustifichino l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, paragrafo 4.3, pagina 4.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Set 2023

[Nota di lettura n. 75](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (**Atto del Governo n. 73**)

"

[Nota di lettura n. 76](#)

A.S. 808: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"

"

[Nota di lettura n. 77](#)

Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a) e c), e comma 2 della legge n. 119 del 2022 (**Atto del Governo n. 57**)

"

[Nota di lettura n. 78](#)

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (**Atto del Governo n. 70**)

"

[Nota di lettura n. 79](#)

A.S. 870: "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale"

"

[Nota di lettura n. 80](#)

A.S. 833: "Disciplina della professione di guida turistica"

"

[Nota di lettura n. 81](#)

A.S. 878: "Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"

"

[Nota di lettura n. 82](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (**Atto del Governo n. 77**)

"

[Nota di lettura n. 83](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 luglio 2023, recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (**Atto del Governo n. 63**)

"

[Nota di lettura n. 84](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (**Atto del Governo n. 76**)

"

[Nota di lettura n. 85](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (Atto del Governo n. 61) (**Atto del Governo n. 61**)